

Considerato che, come previsto all'art. 2 del regolamento di esecuzione (UE) 1418/2013, le organizzazioni di produttori sono tenute a presentare i piani di produzione e commercializzazione nei termini e nelle procedure in esso contemplate e che, come previsto dall'art. 28 del regolamento (UE) n. 1379/2013, ciascuna organizzazione di produttori trasmette per approvazione alle proprie autorità nazionali competenti come minimo un piano di produzione e commercializzazione per le principali specie commercializzate;

Considerato che, a norma dell'art. 18 sopra citato, con nota prot. n. 0366744 del 13 luglio 2023, l'Ufficio PE-MAC II ha disposto i controlli sul funzionamento della organizzazione di produttori in parola, da effettuarsi per il tramite della Capitaneria di porto di Salerno;

Considerato che, dalle verifiche condotte per il tramite della Capitaneria di porto di Salerno, prot. n. 0415237 del 9 agosto 2023, si evidenziava che l'organizzazione di produttori in parola non avesse presentato i piani di produzione e commercializzazione previsti dal summenzionato art. 28;

Considerato che, con nota prot. 0580678 del 4 novembre 2024, la Direzione generale per la pesca marittima e l'acquacoltura sollecitava le organizzazioni di produttori per la pesca e l'acquacoltura a voler predisporre e presentare i piani di produzione e commercializzazione ai sensi dei regolamenti (UE) sopra citati, per l'annualità 2025, entro il 30 novembre 2024;

Considerato che, con nota prot. n. 0617343 del 22 novembre 2024, tale termine è stato prorogato al 16 dicembre 2024;

Considerato che l'organizzazione di produttori in parola non ha presentato i piani di produzione e commercializzazione entro i termini previsti;

Considerato che, con nota prot. n. 0021003 del 17 gennaio 2025, la medesima organizzazione di produttori ha confermato di voler rinunciare al riconoscimento quale organizzazione di produttori reso con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 25 luglio 2017;

Ritenuto che, pertanto, non sussistono più le condizioni per il mantenimento del riconoscimento della suddetta società quale organizzazione di produttori della pesca, ai sensi del citato il regolamento (UE) n. 1379/2013, e che per la stessa si debba procedere alla revoca del riconoscimento;

Decreta:

*Articolo unico*

È revocato, ai sensi del regolamento (UE) 1379/2013, art. 18, e del regolamento di esecuzione (UE) 1419/2013, art. 3, il riconoscimento quale organizzazione di produttori nel settore della pesca della società denominata organizzazione di produttori della Pesca Thunnus Thynnus soc. coop. (C.F./P.IVA 05490150652), con sede a Salerno, corso Vittorio Emanuele 58, già concesso con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 25 luglio 2017.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso secondo le modalità e i termini di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 gennaio 2025

*Il direttore generale:* ABATE

25A00425

## MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 30 dicembre 2024.

**Canoni di abbonamento speciale alla radiodiffusione per l'anno 2025.**

### IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto il regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, recante «Disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni», convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1542, recante «Nuove norme in materia di pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni»;

Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103, recante «Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva»;

Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante «Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato»;


Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 650, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva e delle telecomunicazioni, interventi per il riordino della RAI S.p.a., nel settore dell'editoria e dello spettacolo, per l'emittenza televisiva e sonora in ambito locale nonché per le trasmissioni televisive in forma codificata»;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica» e, in particolare, l'art. 24, commi 14 e 15;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo»;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)» e, in particolare, l'art. 16;



Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 9, comma 14, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2002)»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni ed integrazioni e, in particolare, gli articoli 32-bis, 32-ter, 32-quater e 32-quinquies, relativi alle competenze, alle funzioni, alla struttura e all'organizzazione del Ministero delle comunicazioni;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 104, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l'art. 2 comma 1, con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio ministri 30 ottobre 2023, n. 174, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e successive modificazioni, recante il «Codice delle comunicazioni elettroniche»;

Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche;

Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante «Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione» ed in particolare l'art. 18;

Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante «Attuazione della direttiva (UE)2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato», come modificato dal decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 50, e, in particolare l'art. 61, comma 3, che, nel dettare i principi sul finanziamento del servizio pubblico generale radiotelevisivo prevede che «entro il mese di novembre di ciascun anno, il Ministro delle imprese e del made in Italy, con proprio decreto, stabilisce l'ammontare del canone di abbonamento in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo, in misura tale da consentire alla società concessionaria della fornitura del servizio di coprire i costi che prevedibilmente verranno sostenuti in tale anno per adempiere gli specifici obblighi di servizio pubblico generale radiotelevisivo affidati a tale società, come desumibili dall'ultimo bilancio trasmesso prendendo anche in considerazione il tasso di inflazione programmato e le esigenze di sviluppo tecnologico delle imprese»;

Visto il contratto di servizio tra il Ministero e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. per il quinquennio 2023 - 2028, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 25 maggio 2024, in corso di validità;

Viste la delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 102/05/CONS del 10 febbraio 2005, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 febbraio 2005, e la delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 186/05/CONS del 9 giugno 2005 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 giugno 2005, n. 150, concernenti, rispettivamente, la modalità di attuazione dell'art. 18 commi 1 e 2, della legge 3 maggio 2004, n. 112, e l'approvazione dello schema di contabilità separata della RAI ai sensi dell'art. 18, comma 1, della legge 3 maggio 2004, n. 112;

Vista la delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 541/06/CONS del 21 settembre 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 ottobre 2006, n. 242, concernente «Modifiche dello schema di contabilità separata della RAI ai sensi dell'art. 1, comma 6, della delibera n. 186/05/CONS»;

Visto il bilancio relativo all'esercizio 2023 approvato dall'assemblea degli azionisti in data 28 maggio 2024;

Vista la nota della RAI del 28 giugno 2024 con la quale è stata inoltrata al Ministero delle imprese e del made in Italy una relazione sui risultati economico-finanziari dell'esercizio 2023;

Vista la nota della RAI del 7 novembre 2024 con la quale è stato trasmesso al Ministero delle imprese e del made in Italy il bilancio infrannuale al 30 giugno 2024;

Vista la nota della RAI del 5 dicembre 2024 con la quale è stato trasmesso al Ministero delle imprese e del made in Italy il bilancio della contabilità separata relativamente all'esercizio 2023 predisposto sulla base dello schema approvato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e certificato da società di revisione indipendente;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 2015, recante «Adeguamento dei canoni di abbonamento alle radiodiffusioni, per l'anno 2015»;


Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 28 gennaio 2016, recante «Definizione dei canoni di abbonamento speciale dovuti per la detenzione di apparecchi radioriceventi o televisivi per l'anno 2016»;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 1° febbraio 2017, recante «Canone di abbonamento speciale alla radiodiffusione per l'anno 2017»;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 9 febbraio 2018, recante «Canone di abbonamento speciale alla radiodiffusione per l'anno 2018»;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 4 febbraio 2019, recante «Canone di abbonamento speciale alla radiodiffusione per l'anno 2019»;

Visto il decreto ministeriale 20 dicembre 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 14 aprile 2020, recante «Canone di abbonamento speciale alla radiodiffusione per l'anno 2020»;



Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 30 marzo 2021, recante «Canone di abbonamento speciale alla radiodiffusione per l'anno 2021»;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 23 febbraio 2022, recante «Canone di abbonamento speciale alla radiodiffusione per l'anno 2022»;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 1° febbraio 2023, recante «Canone di abbonamento speciale alla radiodiffusione per l'anno 2023»;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2024, recante «Canone di abbonamento speciale alla radiodiffusione per l'anno 2024»;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), con la quale all'art. 1, commi da 152 a 160, è stata introdotta la riforma del canone di abbonamento della televisione per uso privato, di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246 e successive modifiche, sia per quanto riguarda la misura del canone di abbonamento, sia per quanto attiene alle modalità di riscossione da parte dello Stato;

Visto l'art. 61 del nuovo testo unico sui servizi di media audiovisivi e radiofonici adottato con decreto legislativo 208 del 2021, laddove prevede che «il Ministro delle imprese e del made in Italy, con proprio decreto, stabilisce l'ammontare del canone di abbonamento in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo, in misura tale da consentire alla società concessionaria della fornitura del servizio di coprire i costi che prevedibilmente verranno sostenuti in tale anno per adempiere gli specifici obblighi di servizio pubblico generale radiotelevisivo affidati a tale società, come desumibili dall'ultimo bilancio trasmesso, prendendo anche in considerazione il tasso di inflazione programmato e le esigenze di sviluppo tecnologico delle imprese», da interpretarsi alla luce di quanto stabilito dalla riforma di cui alla suddetta legge di Stabilità 2016 in merito alle modalità di copertura degli oneri del servizio pubblico;

Visto l'art. 1, comma 158, della citata legge n. 208, per il quale restano ferme le disposizioni in materia di canoni di abbonamento speciale per la detenzione fuori dell'ambito familiare;

Considerato il decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, recante il «Testo unico dei tributi erariali minori», le cui disposizioni relative alla disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni entreranno in vigore dal 1° gennaio 2026;

Considerati gli esiti in termini di introiti percepiti dei primi anni di applicazione delle suddette disposizioni della legge n. 208/2015 e, di conseguenza, valutata l'opportunità di mantenere inalterato anche per l'anno 2025 l'ammontare dei canoni di abbonamento speciale per la detenzione fuori dell'ambito familiare di apparecchi radioriceventi o televisivi e di apparecchi radiofonici o televisivi nei cinema, teatri e in locali a questi assimilabili dovuti per l'anno 2025, secondo quanto stabilito dal decreto ministeriale 29 dicembre 2014;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'anno 2025 i canoni di abbonamento speciale per la detenzione fuori dell'ambito familiare di apparecchi radioriceventi o televisivi, i canoni di abbonamento speciale dovuti per la detenzione di apparecchi radiofonici o televisivi nei cinema, teatri e in locali a questi assimilabili rimangono fissati secondo le misure nelle tabelle 3 e 4 allegate al decreto ministeriale 29 dicembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 2015.

2. Le disposizioni contenute nel presente decreto hanno effetto dal 1° gennaio 2025.

Il presente decreto è registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2024

*Il Ministro: URSO*

*Registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 2025  
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 43*

25A00422

**PRESIDENZA  
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**  
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 14 gennaio 2025.

**Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 25 e 26 ottobre 2024 nel territorio dei Comuni di Casciana Terme Lari, di Terricciola, di Castellina Marittima, di Riparbella, di Pomarance, di Santa Luce, di Ponsacco e di Volterra della Provincia di Pisa e dei Comuni di Rosignano Marittimo, di Collesalveti e di Cecina della Provincia di Livorno.** (Ordinanza n. 1127).

**IL CAPO DEL DIPARTIMENTO  
DELLA PROTEZIONE CIVILE**

Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2024, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 25 e 26 ottobre 2024 nel territorio dei Comuni di Casciana Terme Lari, di Terricciola, di Castellina Marittima, di Riparbella, di Pomarance, di Santa Luce, di Ponsacco e di Volterra della Provincia di Pisa e dei Comuni di Rosignano Marittimo, di Collesalveti e di Cecina della Provincia di Livorno;

Considerato che i territori in rassegna sono stati interessati da fenomeni meteorologici di elevata intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone;

